

STATUTO DELL'ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR BEHINDERTE

(fondata il 31.10.1978)

Articolo 1

Denominazione

Il nome dell'associazione é:
**„ARBEITSGEMEINSCHAFT
FÜR
BEHINDERTE“**,
coll'appreviazione
„AfB“.

L'Arbeitsgemeinschaft für Behinderte è un'associazione iscritta cioè una persona giuridica di diritto privato e riconosciuta come tale con delibera della giunta provinciale N. 6619 del 03.11.1980.

Articolo 2

SEDE

La sede dell'associazione è a Merano.

Articolo 3

Scopo e attività

Lo scopo dell'associazione consiste nell'assistere, promuovere e integrare persone handicappate. Le attività dell'associazione sono orientate verso le esigenze attuali e servono soltanto per il raggiungimento di obiettivi sociali.

L'associazione persegue un'organizzazione su tutto il territorio provinciale e in forma decentralizzata ed aspira rappresentanze distrettuali all'interno della Provincia di Bolzano con le relative strutture che servono a raggiungere gli obiettivi dell'associazione.

Ogni fine di lucro é escluso.

Le attività e obiettivi dell'associazione sono:

1. Misure di formazione della comunità

- a) promuovere il contatto tra handicappati e non-handicappati;
- b) incoraggiare gli handicappati nella fiducia in se stessi e promuoverli per più attività;
- c) promuovere l'integrazione nella società degli handicappati;
- d) assistere handicappati per la formazione di comunità di alloggio e gestire questi;
- e) organizzare manifestazioni del tempo libero e sportive, ferie e soggiorni di cura;
- f) aiuto concreto in casi gravi;

2. Formazione e perfezionamento

- a) organizzare la formazione ed il perfezionamento da sé o in collaborazione con altre organizzazioni;
- b) impegnarsi su livello politico e privato per la creazione di un'offerta adeguata di formazione.

3. Occupazione

- a) impegnarsi per la occupazione e integrazione degli handicappati nel mondo del lavoro;
- b) impegnarsi su livello politico e privato per la creazione di posti di lavoro protetti.

4. Strutture adeguate per handicappati

- a) garantire l'intervento su livello politico per la creazione di istituzioni sociali private e pubbliche adeguati per handicappati;
- b) impegnarsi per la soppressione delle barriere architettoniche nelle strutture private, sociali e pubbliche e di sorvegliare il rispetto delle norme e leggi in materia;

- c) impegnarsi che l'amministrazione pubblica mette a disposizione sufficienti strutture e personale per assistenza, cura e terapia;

5. Mobilità

- a) garantire la mobilità attraverso un trasporto adeguato per handicappati;
- b) consulenza e aiuto per questioni tecniche;
- c) imprestare e mediare sussidi tecnici (sedie a rotelle);

6. Consulenza

- a) offrire consulenza e aiuto per questioni sociali, legali ed economici;
- b) offrire aiuto, mediare contatti verso patronati specializzati e uffici provinciali.

7. Relazioni pubbliche

Adoperare forme adeguate per l'informazione e le relazioni pubbliche.

L'associazione per raggiungere lo scopo può:

- a) offrire i suoi servizi e le sue strutture anche a persone con handicap che non sono soci di questa associazione e/o ad associazioni, enti ed organizzazioni di ogni tipo che hanno esclusivamente scopi sociali;
- b) collaborare con altre associazioni, enti ed organizzazioni di ogni tipo, partecipare a questi o fondarli, se lo scopo e gli obiettivi sono in concordanza con quelli dell'associazione.
- c) Stipulare contratti, convenzioni o altri affari giuridici di ogni tipo che riguardano, ma non esclusivamente, mutui o altri finanziamenti di ogni tipo, l'acquisto, l'affitto e/o leasing di immobili o di altri beni mobili o immobili di ogni tipo.

Articolo 4

QUALITÀ DI SOCIO

I soci possono essere persone fisiche e persone giuridiche che siano d'accordo con lo statuto dell'associazione e siano disposti ad aiutare con la propria collaborazione o contributi di ogni genere a sostenere la realizzazione degli obiettivi e non perseguono scopi contrari.

Le prestazioni dei soci sono svolte a titolo di volontariato.

I soci sono:

- a) handicappati;
- b) non-handicappati;
- c) soci onorari (nominati dall'assemblea generale);
- d) soci fondatori;
- e) minorenni, disdetti, associazioni, comunità nonché istituzioni private e pubbliche che possono diventare soci attraverso il loro legale rappresentante.

La qualità di socio si assume attraverso la dichiarazione di adesione e il pagamento del contributo annuale, se il consiglio generale non la rifiuta entro 60 giorni giustificandolo.

Le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione di adesione i seguenti documenti:

- copia dello statuto attuale,
- estratto della delibera dell'organo che ha deliberato l'adesione.

Come soci onorari possono essere nominati tutte le persone con meriti ottenuti nell'ambito dell'Arbeitsgemeinschaft für Behinderte.

I soci onorari e fondatori non sono tenuti a versare il contributo dei soci.

Articolo 5

RISOLUZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio termina col recesso, esclusione, decesso o scioglimento della persona giuridica:

- a) il recesso dalla qualità di socio avviene con dichiarazione scritta di recesso all'AfB
- b) l'esclusione avviene mediante il consiglio generale dell'AfB con comunicazione scritta al socio
 - se danneggia gli interessi e la reputazione
 - se abusa di strutture e proprietà collettive
 - se persegue interessi inconciliabili

- se, dopo due solleciti, non ha ancora pagato la quota associativa.
Il socio può fare opposizione per iscritto entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esclusione al collegio arbitrale.
I soci recessi dall'Arbeitsgemeinschaft für Behinderte non hanno nessun diritto legale al patrimonio dell'associazione.

Articolo 6 DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno:

- a) il diritto di voto nell'assemblea generale;
- b) il diritto di voto attivo e passivo, ma minorenni, disdetti, associazioni, comunità e enti privati e pubblici possono esercitare solo il diritto di voto attivo attraverso il legale rappresentante;
- c) il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni dell'associazione;
- d) il diritto di usufruire dei servizi offerti dall'associazione.

Articolo 7 DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il dovere:

- a) di promuovere l'attività dell'Arbeitsgemeinschaft für Behinderte secondo le loro migliori capacità;
- b) rispettare le norme di questo statuto e gli obiettivi dell'associazione;
- c) rispettare le delibere degli organi dell'associazione;
- d) di pagare la quota associativa al più tardi del 30. giugno di ogni anno.

Articolo 8 GARANZIA

Per le passività l'associazione garantisce con il suo patrimonio.

Articolo 9 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione consiste in beni mobili ed immobili. I mezzi per adempiere ai compiti provengono:

- a) dalle quote associative;
- b) da donazioni in contanti e materiali, donazioni e lasciti;
- c) da contributi della mano pubblica e privata;
- d) da manifestazioni e azioni pubblicitarie;
- e) da sponsoring;
- f) contributo spese per servizi offerti;
- g) altri affari giuridici.

Articolo 10 ANNO D'ESERCIZIO

L'anno d'esercizio dell'associazione è l'anno solare.

Articolo 11 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'assemblea generale
- 6) capogruppo

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 2) consiglio generale | 7) le cerchie degli affari |
| 3) il presidente | 8) collegio dei revisori dei conti |
| 4) riunione distrettuale | 9) collegio arbitrale |
| 5) consiglio distrettuale | |

Articolo 12

1) L'ASSEMBLEA GENERALE

L'assemblea generale deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile. Inoltre l'assemblea deve essere convocata se il consiglio generale o i revisori dei conti lo ritengono utile o se almeno un decimo dei soci lo richiede in forma scritta specificando i motivi della convocazione.

L'assemblea generale viene convocata dal presidente. In assenza o in caso d'impedimento la riunione può essere convocata dal vicepresidente. Può anche essere convocata dal dirigente dei revisori dei conti.

La convocazione viene fatta con invito scritto con indicazione dell'ordine del giorno almeno 14 (quattordici) giorni prima della data di riunione.

L'assemblea generale viene presieduta da colui che l'ha convocata, dal suo sostituto o da qualcuno nominato dall'assemblea generale.

L'assemblea generale convocata regolarmente ha potere deliberatorio in prima convocazione con la presenza di un minimo della metà dei soci e in seconda convocazione, non meno di mezz'ora dopo, indipendentemente dal numero di soci presenti.

L'assemblea generale delibera con maggioranza semplice dei soci presenti.

Per le delibere che riguardano modifiche allo statuto è necessaria la maggioranza di due terzi dei soci presenti.

Dell'assemblea generale e delle delibere prese viene redatto verbale e firmato dal segretario, dal presidente e dai due scrutatori.

Ogni socio può richiedere l'assunzione di punti nell'ordine del giorno. Queste richieste devono essere comunicate al consiglio generale per iscritto entro il 30 gennaio.

Sui punti che non sono presenti sull'ordine del giorno inviato ai soci, non possono essere prese delle decisioni se non sono presenti tutti i soci e se non sono tutti d'accordo.

All'assemblea generale spetta inoltre:

- 1) l'approvazione del bilancio annuale;
- 2) l'elezione del presidente;
- 3) l'elezione dei membri del consiglio generale;
- 4) l'elezione dei revisori dei conti;
- 5) l'elezione del collegio arbitrale;
- 6) l'approvazione sulla modifica dello statuto;
- 7) la delibera su tutti i punti dell'ordine del giorno;
- 8) la nomina dei soci onorari;
- 9) la fissazione della quota associativa;
- 10) la delibera sullo scioglimento dell'associazione.

Elezione degli organi generali

Solo i soci dell'associazione possono essere eletti negli organi.

Ogni socio dell'associazione ha il diritto di partecipare alle elezioni e ha un voto.

Ogni socio può delegare un altro socio con diritto di voto con una delega scritta a rappresentarlo alle elezioni.

Il presidente e il consiglio generale sono eletti dall'assemblea generale con voto segreto per 3 anni. Alle elezioni possono essere dati fino a 5 voti di preferenza. A parità di voti è eletto il più anziano.

Dei cinque membri del consiglio generale che vengono eletti dall'assemblea generale almeno 3 devono essere handicappati.

I revisori dei conti ed il collegio arbitrale sono eletti dall'assemblea generale per un periodo di 3 anni per alzata di mano, se non viene richiesto un altro modo di elezione. Il segretario e i scrutatori sono eletti dall'assemblea generale per alzata di mano per la durata della riunione.

Come revisori dei conti possono essere eletti anche non-soci. Le loro prestazioni possono essere pagate.

Persone che si trovano in un rapporto di lavoro con l'associazione non possono essere elette negli organi dell'associazione.

Per le attività negli organi dell'associazione non viene pagato un compenso. Queste vengono eseguite senza eccezioni a titolo di volontariato. Le spese derivanti possono essere rimborsate presentando ricevute.

Articolo 13

2) II CONSIGLIO GENERALE

Il consiglio generale elegge nella sua prima riunione che deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dopo l'assemblea generale il vicepresidente.

Il presidente dell'associazione deve essere un handicappato mentre il vicepresidente può essere un non-handicappato.

Se un membro del consiglio esce prima del tempo sarà sostituito con quello che dopo gli eletti ha raggiunto il maggior numero di voti. Il principio dei tre handicappati è da rispettare.

Il consiglio generale consiste di 5 (cinque) persone elette e i rispettivi rappresentanti legali dei consigli distrettuali e delle cerchie degli affari.

Il consiglio è composto da:

- il presidente;
- il vicepresidente;
- altri tre membri eletti;
- i rappresentanti legali dei consigli distrettuali e delle cerchie degli affari;
- il gerente senza diritto di voto;
- persone senza diritto di voto che possono essere cooptati dal consiglio generale.

Se un membro del consiglio dovesse mancare senza motivarlo per tre volte di seguito, il consiglio può decidere, dopo colloquio con lo stesso, l'esclusione.

SEDUTA DEL CONSIGLIO GENERALE

Le sedute del consiglio generale vengono convocate dal presidente. Su richiesta scritta di almeno 3 membri del consiglio o dei revisori dei conti il presidente deve convocare entro 30 giorni il consiglio.

La seduta viene presieduta dal presidente o dal vicepresidente. Le delibere vengono prese a maggioranza di voti.

Il consiglio ha potere deliberatorio se sono presenti almeno la metà più uno dei membri del consiglio.

Della seduta e delle delibere del consiglio viene redatto verbale e firmato dal presidente e dal segretario.

Il consiglio generale è competente per:

- a) la gestione d'affari per l'esecuzione di tutti i compiti amministrativi ordinari e straordinari;
- b) la preparazione delle elezioni su livello provinciale;
- c) la preparazione dell'ordine del giorno dell'assemblea generale;
- d) la nomina del gerente e dei dirigenti delle cerchie degli affari.
- e) l'elezione del vicepresidente

Delibere:

- a) sui piani d'attività;
- b) sul piano d'investimento;
- c) su cambiamenti organizzativi;
- d) su fondazione, inserimento e delegazione delle cerchie degli affari;
- e) su fondazione, riunione, scioglimento e delimitazione di distretti;
- f) sulla gestione dei distretti ad avvenuta incapacità di agire e divergenza dagli obiettivi dell'associazione mediante nomina di un capogruppo distrettuale provvisorio con procura;
- g) sul cambiamento dell'aspetto (Corporate-Identity);
- h) sui regolamenti interni;
- i) sull'assunzione di soci;
- j) sull'esclusione di soci;

propone all'assemblea generale per la delibera di:

- a) candidati per il presidente, per il consiglio generale, per i revisori dei conti e il collegio arbitrale;
- b) la nomina di soci onorari;
- c) cambiamenti allo statuto.

Articolo 14

3) PRESIDENTE

Il presidente rappresenta l'associazione di diritto verso terzi, in tribunale e verso tutte le autorità amministrative. Inoltre ha potere di firma per l'associazione ed è responsabile che le delibere del consiglio generale vengono eseguite.

In caso di assenza e impedimento il suo sostituto si assume tutti i diritti e obblighi derivanti dalla carica.

Articolo 15

4) RIUNIONE DISTRETTUALE

L'associazione è articolata in distretti geografici. La fondazione di un distretto avviene con delibera del consiglio generale.

I distretti dipendono dall'assemblea generale e per quello dal consiglio generale eletto.

I distretti sono autonomi nella realizzazione degli obiettivi (secondo art. 3) nonché nell'amministrazione finanziaria.

La riunione deve essere convocata una volta l'anno entro il 30. marzo.

La riunione è competente per:

- a) l'elezione del consiglio distrettuale;
- b) l'approvazione del programma di attività;
- c) l'approvazione del bilancio annuale.

Della riunione viene redatto verbale, il quale viene firmato dal presidente e se c'è anche dal segretario e inviato per conoscenza al consiglio generale

Elezioni degli organi distrettuali

Ogni socio del distretto dell'associazione ha il diritto di partecipare alle elezioni degli organi distrettuali con un voto.

Un socio può delegare con delega scritta un altro socio con diritto di voto a rappresentarlo alle elezioni.

Il consiglio distrettuale viene eletto in modo segreto dalla riunione per la durata di 3 anni. Alle elezioni possono essere dati fino a 5 voti di preferenza. A parità di voti è eletto chi è più anziano.

Dei 5 membri del consiglio distrettuale eletti dalla riunione almeno due dovrebbero essere handicappati.

Il segretario e gli scrutatori sono eletti per alzata di mano.

Articolo 16

5) CONSIGLIO DISTRETTUALE

I distretti sono gestiti da un consiglio che consiste di 5 membri.

Il consiglio elegge in modo segreto il capogruppo e il suo vice, i quali possono essere anche non-handicappati.

Se un membro del consiglio esce prima del tempo segue il prossimo nel elenco dei più votati.

Il consiglio è atto a deliberare se sono presenti almeno 3 membri del consiglio.

Il consiglio può cooptare persone senza diritto di voto nel consiglio.

I compiti del consiglio sono:

- a) redazione del programma annuale per mettere in atto gli obiettivi dell'associazione;
- b) redazione del piano annuale per le spese straordinarie (investimenti) che vengono approvati e finanziati dal consiglio generale;
- c) organizzazione ed esecuzione del programma annuale;
- d) trovare nuovi soci;
- e) proposte di candidati per le elezioni distrettuali.

Delle riunioni devono essere redatti protocolli, i quali vengono firmati dal presidente e – se c'è – anche dal segretario.

Articolo 17

6) CAPOGRUPPO

Il capogruppo è responsabile per l'attuazione della gestione d'affari del distretto a lui affidato e ha potere di firma. In sua assenza il suo sostituto assume tutti i diritti e obblighi connessi a questa carica. Il capogruppo rappresenta il distretto nel consiglio generale per tutta la legislatura.

Articolo 18

7) LE CERCHIE DEGLI AFFARI

Le cerchie degli affari possono essere gestite da dirigenti come occupazione principale o a titolo onorario ovvero da consigli.

La responsabilità e la competenza di decisione per i dirigenti viene regolato da un regolamento interno.

Se una cerchia degli affari viene diretto da un consiglio valgono gli articoli da 19 a 21.

Articolo 19

RIUNIONE DELLA CERCHIA DEGLI AFFARI

La costituzione di una cerchia degli affari avviene mediante delibera del consiglio generale.

Le cerchie degli affari dipendono dall'assemblea generale e per quello dal consiglio generale eletto.

Le cerchie degli affari sono autonomi nella realizzazione degli obiettivi e nella relativa gestione d'affari.

La riunione deve essere convocata una volta l'anno entro il 30. marzo.

La riunione è competente per:

- a) l'elezione del consiglio;
- b) l'approvazione del programma di attività;
- c) l'approvazione del bilancio annuale.

Dell'assemblea viene redatto verbale, il quale viene firmato dal dirigente e - se c'è - anche dal segretario e inviato per conoscenza al consiglio provinciale.

Elezione degli organi

Ogni socio dell'associazione ha il diritto di partecipare alle elezioni e ha un voto.

Ogni socio può delegare un altro socio con diritto di voto con una delega scritta a rappresentarlo alle elezioni.

Il consiglio viene eletto dalla riunione con voto segreto per 3 anni. Alle elezioni possono essere dati fino a 5 voti di preferenza. A parità di voti è eletto chi è più anziano.

Il segretario e i scrutatori sono eletti dalla riunione per alzata di mano.

Articolo 20

CONSIGLIO DELLA CERCHIA DEGLI AFFARI

Il consiglio è composto da 5 membri ed elegge con voto segreto un dirigente e un sostituto.

Se esce un membro dal consiglio segue quello con più voti.

Il consiglio è atto a deliberare se sono presenti almeno 3 membri del consiglio.

Il consiglio può cooptare persone senza diritto di voto.

I compiti del consiglio sono:

- a) redazione del programma annuale;
- b) redazione del piano d'investimento;
- c) organizzazione e attuazione del programma annuale.

Delle sedute del consiglio viene redatto verbale, il quale viene firmato dal dirigente e - se c'è - anche dal segretario.

Articolo 21
DIRIGENTE DELLA CERCHIA DEGLI AFFARI

Il dirigente é competente per l'attuazione della gestione d'affari della cerchia degli affari a lui affidato e ha potere di firma.

In caso di assenza il suo sostituto si assume tutti i diritti e obblighi derivanti dalla carica.

Il dirigente rappresenta la cerchia degli affari nel consiglio generale per tutta la legislatura.

Articolo 22
8) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei revisori dei conti é composto da 3 revisori dei conti.

Eleggono tra loro un dirigente. I revisori dei conti hanno il diritto di partecipare alle riunioni del consiglio generale, del consiglio distrettuale e alle riunioni delle cerchie degli affari con voto consultivo.

Il collegio dei revisori dei conti controlla la corretta amministrazione dell'associazione.

Controlla la contabilità, l'applicazione delle leggi e l'osservanza dello statuto.

I revisori dei conti possono effettuare controlli in ogni momento.

Devono presentare annualmente all'assemblea generale il bilancio annuale e una relazione scritta per l'approvazione.

Non devono essere parenti entro il quarto grado dei membri del consiglio generale e non devono essere dipendenti dell'associazione.

Articolo 23
9) COLLEGIO ARBITRALE

Il collegio arbitrale è composto da tre membri che nominano tra loro un dirigente.

Il collegio arbitrale é atto a deliberare con la presenza di tutti i membri. Le delibere vengono prese a maggioranza di voti e motivati per iscritto.

Il collegio arbitrale é competente per le decisioni di tutte le controversie.

Articolo 24
SCIoglimento DELL'ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR BEHINDERTE

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato solo dall'assemblea generale convocata per questo motivo e con la maggioranza di tre quarti dei soci. Se l'assemblea generale non dovesse nominare i liquidatori, il presidente e il vicepresidente si assumono la carica di liquidatori comuni.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'AfB viene assegnato ad un'associazione che opera nello stesso settore o in uno simile.

Articolo 25
DISPOSIZIONI DI CHIUSURA

Per le varie competenze che non sono previste nel presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile Italiano

Approvato dall'assemblea generale il 20.04.2008.